

2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 gennaio 2011, n. 68.

Protocollo d'intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex art. 37 comma 1 e 3 del D.L.vo 81/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il Protocollo d'intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex art. 37 comma 1 e 3 del D.L.vo 81/2008 quale parte integrante del presente atto (*allegato 1*);

3) di dare mandato alla Direzione regionale Sanità e servizi sociali nella persona del dirigente del Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare di predisporre atto congiunto per la istituzione della Commissione per la verifica dei requisiti di conformità collocata funzionalmente presso la Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, formazione e lavoro entro 60 gg dal presente atto;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Protocollo d'Intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex art. 37 comma 1 del D.L.vo 81/2008.**

Nel maggio 2007 con la D.G.R. 790 la Giunta regionale di questa Regione ha approvato un protocollo d'intesa sulla formazione dei lavoratori prevista dall'art. 22 dell'allora vigente D.L.vo 626/94.

Tale protocollo, applicato sperimentalmente per tre anni, ha consentito di standardizzare le procedure per la formazione dei lavoratori, definendo i requisiti sia quantitativi che qualitativi della progettazione formativa e la procedura per ottenere l'attestato di conformità del corso stesso.

Il protocollo, firmato tra gli altri dalle Associazioni datoriali, dalle Organizzazioni sindacali, dall'INAIL, dall'ex ISPESL, dalla Direzione regionale del Lavoro per l'Umbria, dalle Prefetture di PG e TR, stabiliva che i corsi di formazione dei lavoratori, per essere ritenuti validi, dovevano essere sottoposti alla valutazione da parte di una apposita commissione regionale.

Conclusasi la fase sperimentale, ed essendo intercorse modifiche normative, quali l'abrogazione del D.L.vo 626/94 e la promulgazione del D.L.vo 81/2008, il Comitato regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di questa Regione ha concordato sulla necessità di rinnovare il Protocollo d'intesa, estendendolo anche al settore dell'agricoltura che era stato escluso dal precedente protocollo e introducendo, con le regole stabilite nell'allegato 1 al protocollo stesso, la modalità di Formazione a distanza (FAD).

Il protocollo stabilisce inoltre la procedura per l'attestazione del possesso dei requisiti minimi della progettazione ai corsi di formazione per i lavoratori, da parte di una specifica Commissione per la verifica dei requisiti di conformità, collocata funzionalmente presso la Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, formazione e lavoro.

Il presente protocollo non si applica alla formazione per l'apprendistato, in attesa di specifici atti regionali.

Si propone pertanto alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO 1**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DI STANDARD FORMATIVI
MINIMI PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
ex art. 37 comma 1 e 3 D.lvo 81/2008**

La formazione di cui al presente accordo è quella prevista dall'art. 37 comma 1 e 3; sono escluse pertanto dal presente protocollo d'intesa la formazione dei dirigenti e dei preposti di cui all'art. 37 comma 7, degli incaricati all'attività di prevenzione incendi e di primo soccorso di cui all'art. 37 comma 9 e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 37 comma 10.

Il presente protocollo definisce

- a. i requisiti minimi della progettazione formativa;
- b. la metodologia di insegnamento e apprendimento;
- c. l'articolazione del percorso formativo;
- d. la procedura per l'attestazione del possesso dei requisiti minimi della progettazione ai corsi di formazione per i lavoratori;
- e. i crediti formativi acquisiti.

Gli Organismi Paritetici e le Associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori si impegnano a favorire una formazione dei lavoratori, volta a sviluppare la cultura della sicurezza, non solo attraverso la produzione di un'offerta formativa, rispondente essa stessa ai requisiti individuati nel presente protocollo, ma anche attraverso la sua diffusione e pubblicizzazione.

a. I requisiti minimi della progettazione formativa

a.1 Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto del presente protocollo d'intesa, un Progetto Formativo deve contenere:

- Il titolo del corso;
- L'ente o soggetto erogatore l'attività formativa;
- I destinatari (ovvero lavoratori di un comparto o di un'azienda, specificando in questo caso a quale comparto produttivo appartenga);
- Le caratteristiche del corso:
 - il/la responsabile del progetto formativo con curriculum professionale attestante la competenza acquisita rispetto alla formazione in sicurezza;
 - la esplicitazione dei bisogni formativi e dei conseguenti obiettivi formativi generali e specifici;
 - la descrizione delle caratteristiche dei discenti per quanto riguarda il comparto a cui appartengono e la relativa mansione;
 - l'articolazione dei contenuti;
 - l'articolazione dei tempi con indicazione delle ore dedicate alle diverse materie;
 - il nome dei docenti e relativo curriculum professionale;
 - la descrizione della metodologia didattica che verrà utilizzata;
 - il numero massimo di partecipanti previsto (solo eccezionalmente dovrà essere superato il numero di 30);
 - l'obbligo di frequenza del corso (non inferiore al 90 % del monte ore totale);
 - la descrizione dei materiali didattici utilizzati;
 - la descrizione dei materiali informativi che verranno consegnati ai lavoratori;
 - descrizione delle modalità per l'acquisizione dell'attestato di partecipazione;
 - la definizione del sistema che verrà utilizzato per valutare il livello di apprendimento;
 - la sede, la data e l'orario nel quale verranno tenute le lezioni.

a.2 Il soggetto organizzatore ed erogatore della formazione si deve impegnare a:

- rilasciare al DDL gli attestati di frequenza con l'indicazione del soggetto formatore, normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato;

- redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi per i lavoratori;
- rilasciare al datore di lavoro copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei lavoratori, che hanno ricevuto il corso;
- conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al DDL;
- conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;
- verificare la presenza di eventuali discenti di lingua straniera che non comprendano la lingua italiana e in tal caso prevedere la presenza di un mediatore culturale o di un traduttore;
- elaborare e conservare i risultati della valutazione.

La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso il datore di lavoro per un periodo non inferiore a 5 anni.

b. La metodologia di insegnamento e apprendimento

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia le metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è opportuno:

- garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.
- prevedere dimostrazioni e prove pratiche.

b.1 Utilizzo della Formazione a Distanza (FAD)

- l'utilizzo della FAD è consentito per i corsi di aggiornamento previsti al punto c.4 del presente accordo e secondo le modalità di cui all'allegato A (La Formazione a Distanza (FAD) sulla sicurezza e salute sul lavoro);
- sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato A, potranno essere avviati progetti formativi sperimentali che prevedano l'utilizzo della FAD anche per la formazione generale e specifica qui individuate, previa valutazione e approvazione da parte della Commissione di cui al successivo punto d.

c. L'articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due momenti distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori.

c.1 Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- concetti di rischio;
- danno;
- prevenzione;
- protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti e doveri dei vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata minima:

- **4 ore** per tutti i settori.

c.2 Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento ai rischi individuati all' articolo 28, comma 1.

Contenuti:

- Rischi infortuni;
- Meccanici generali;
- Elettrici generali;
- Macchine;
- Attrezzature;
- Cadute dall'alto;
- Rischi da esplosione;
- Rischi chimici;
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri;
- Etichettatura;
- Rischi cancerogeni;
- Rischi biologici;
- Rischi fisici;
- Rumore;
- Vibrazione;
- Radiazioni;
- Microclima e illuminazione;
- Videoterminali;
- DPI Organizzazione del lavoro;
- Ambienti di lavoro;
- Movimentazione manuale carichi;
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
- Segnaletica;
- Emergenze;
- Procedure esodo e incendi;
- Procedure Pronto Soccorso;
- Altri Rischi.

Durata minima:

è stabilita in base alla classificazione dei settori di cui all'allegato B e in particolare:

- **4 ore** per i settori della classe di rischio basso;
- **8 ore** per i settori della classe di rischio medio;
- **12 ore** per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2008. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti trattati possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc) del D.lvo 81/2008, ove previsto.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'allegato B:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: **TOTALE 8 ore**
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: **TOTALE 12 ore**
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: **TOTALE 16 ore**

c.3 Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

c.4 Aggiornamento

E' previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti tecnico -organizzativi e giuridico -normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico.

d. La procedura per l'attestazione del possesso dei requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione per i lavoratori

Per l'acquisizione dell'attestato di conformità ai requisiti minimi per un progetto di corso di formazione per lavoratori dovrà essere seguita la procedura di seguito riportata:

- d.1** La richiesta dell'attestazione di conformità deve essere presentata dal soggetto organizzatore prima dell'effettuazione del corso.
- d.2** Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della richiesta le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i comitati paritetici, INAIL, fatta eccezione per i casi nei quali gli stessi si avvalessero di agenzie formative.
- d.3** Per il rilascio dell'attestazione il progetto formativo deve essere presentato con le caratteristiche definite al punto a1 alla Commissione per la verifica dei requisiti di conformità almeno 30 gg prima della data di inizio del corso stesso.
- d.4** L'attivazione del corso è subordinata al rilascio dell'attestazione di conformità di cui al punto 1: in ogni caso, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto, il progetto può essere comunque attivato (silenzio-assenso).
- d.5** Qualora il Progetto del Corso di Formazione abbia ottenuto l'attestazione di conformità, il corso di formazione potrà essere ripetuto con le medesime caratteristiche per altri lavoratori purché appartenenti ai comparti e alle mansioni per i quali il corso stesso è stato progettato, previa semplice comunicazione alla Commissione per la verifica dei requisiti di conformità delle date del corso, della sede in cui verrà tenuto, e del numero dei discenti e del nominativo delle aziende a cui appartengono.
- d.6** In caso di carenza dei requisiti stessi la Commissione per la verifica dei requisiti di conformità segnalerà al soggetto che ha presentato il progetto i motivi che hanno impedito il rilascio dell'attestazione.
- d.7** Il soggetto che ha visto riacusare la propria richiesta ha 30 gg di tempo per ovviare alle carenze segnalate e ripresentare il progetto.
- d.8** L'attestato di conformità del corso rappresenta per l'azienda, i cui lavoratori hanno seguito il corso stesso, dimostrazione di aver ottemperato a quanto prevede la normativa.
- d.9** L'impresa o il soggetto erogatore della formazione redige e conserva un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori cui verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al corso. Tale attestato dovrà essere redatto in duplice copia: una dovrà essere conservata presso il soggetto gestore della formazione, l'altra verrà rilasciata al lavoratore che lo potrà depositare presso il proprio datore di lavoro.

La Commissione per la verifica dei requisiti di conformità è collocata funzionalmente presso la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, Formazione e Lavoro e dovrà prevedere accanto a uno o più funzionari della suddetta direzione, la presenza di almeno un funzionario del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, un rappresentante dell'INAIL, un rappresentante delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e uno di quelle dei lavoratori. Tale commissione verrà costituita con specifico atto entro 60 gg dalla approvazione del presente protocollo d'intesa.

Allegato A**Premessa**

La formazione alla sicurezza deve essere prioritariamente effettuata in aula, perché questo modello garantisce il più elevato livello di interattività e, usato in maniera appropriata, la più ricca esperienza didattica.

La FAD può essere una soluzione alternativa alla formazione d'aula quando sono presenti i seguenti prerequisiti relativi ai discenti:

- ♦ possibilità di accesso alle tecnologie impiegate;
- ♦ familiarità con l'uso del personal computer;
- ♦ buona conoscenza della lingua usata nello strumento.

Per quanto riguarda la formazione generale e specifica dei lavoratori, la FAD può essere una soluzione alternativa quando non è possibile la formazione in presenza in un'aula, per condizioni logistiche o organizzative (ad esempio aziende con luoghi di lavoro diffusi nel territorio, esiguo numero di lavoratori da formare che non rende possibile la costituzione di una classe, alto numero dei partecipanti da rendere necessarie più edizioni del percorso formativo con relativi aumenti dei costi, partecipanti provenienti da domicili diffusi nel territorio, presenza in azienda di orari di lavoro molto diversificati).

Definizione

Con il termine FAD si intendono due fattispecie:

- ♦ autoformazione a distanza integrata da un sistema di supporto (esperto/ tutor);
- ♦ E-learning: modello che integra tutte le fasi del processo formativo all'interno di un sistema informatico (LCMS , Learning Content Management System , piattaforma per E-learning), favorendo una partecipazione più attiva del corsista alla formazione. Nella forma blended rappresenta una estensione della formazione in aula da cui si distingue per l'utilizzo della tecnologia. La tecnologia garantisce l'accesso a contenuti e attività per la formazione, un sistema di supporto al corsista (tutor e docente) e il monitoraggio.

Sede

Il corsista potrà avvalersi dei percorsi in FAD sia presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il proprio domicilio.

Programma

Il corso di formazione deve prevedere un Progetto Formativo in cui sono riportate le seguenti informazioni:

- titolo del corso
- ente o soggetto erogatore l'attività formativa, con indicazione delle risorse umane impiegate e della loro comprovata competenza rispetto alla realizzazione e gestione di percorsi formativi erogati in modalità FAD
- infrastruttura tecnologica prevista a supporto del sistema e-learning, con indicazione delle risorse a disposizione dei corsisti
- rispetto delle norme per la sicurezza dei dati adottando tutte le misure (password o equivalenti) richieste dalle norme di protezione e verifica degli accessi
- destinatari del corso e prerequisiti che devono possedere per poter seguire il percorso formativo
- esplicitazione dei bisogni formativi e dei conseguenti obiettivi formativi generali e specifici
- articolazione dei contenuti nelle diverse unità didattiche, specificando struttura, impegno orario del corsista, argomenti trattati (devono essere presi in esame i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza)
- descrizione delle attività richieste al corsista (eventuale integrazione di attività in presenza e attività on line, lavoro individuale, lavoro di gruppo)
- descrizione dei materiali didattici realizzati e indicazione dei loro autori

- eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento sia in itinere che finale
- descrizione delle modalità per l'acquisizione dell'attestato di partecipazione

Materiale didattico formalizzato

I materiali didattici devono rispondere ai seguenti criteri:

- Indicazione chiara delle modalità di utilizzo e delle prove di verifica previste: in particolare deve essere garantita la possibilità per il corsista di avere traccia del percorso realizzato e di memorizzarlo, di ripetere percorsi già effettuati, procedendo all'acquisizione di tutte le unità didattiche previste nel percorso, di effettuare stampe dei materiali del corso.
- Linguaggio e contenuto tecnico/scientifico corretti
- Linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari
- Strutturazione dei contenuti in maniera organica e in una sequenza logicamente soddisfacente
- Corretto rapporto di densità/diluizione dei contenuti in relazione alle caratteristiche dei destinatari
- Coerenza dei contenuti con gli obiettivi dichiarati, i prerequisiti e i destinatari.
- Conformità a standard tecnologici ovvero la possibilità di operare con sistemi operativi diversi e in contesti di rete eterogenei (interoperabilità) o di riutilizzare i materiali didattici su diverse piattaforme, mantenendone l'integrità.
- Accessibilità e usabilità
- Integrazione, anche in forma ipertestuale, di elementi sonori, alfabetici e iconici
- Indicazione delle modalità previste per condurre alla certificazione dell'apprendimento
- Rispetto delle norme relative al copyright

Tutorship

E' progettato un sistema di supporto, costituito da uno o più tutor, per assistere i corsisti durante il processo di apprendimento e l'utilizzo delle risorse che hanno a disposizione. L'assistenza è prevista durante tutto lo svolgimento del corso.

Deve essere garantita inoltre la disponibilità di un esperto (docente) per risposte ai quesiti sui contenuti scientifici del corso.

Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. La verifica di apprendimento finale e le prove di autovalutazione in itinere devono essere formalizzate e restare agli atti dell'azione formativa.

Quando prevista dalla legge la valutazione finale di apprendimento va effettuata in presenza.

Durata

Deve essere indicata la durata dell'impegno orario previsto per l'allievo relativamente ad ogni attività proposta (lavoro individuale, lavoro di gruppo). Deve essere possibile memorizzare il percorso realizzato da ciascun allievo ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione in FAD deve essere validata dal tutor che si avvale della certificazione del sistema FAD.

Allegato B

RISCHIO BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio esclusa riparazione di autoveicoli Attività artigianali	G	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 46 - Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli 47 - Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli
Alberghi, ristoranti	H	I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 55 - Alloggio 56 - Attività dei servizi di ristorazione
Assicurazioni	J	K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 65 - Assicurazioni, fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
Pubblica amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE E OBBLIGATORIA 84 - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e obbligatoria
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - Istruzione
Immobiliari, informatica	K	L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 68 - Attività immobiliari M- ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - Attività legali e contabilità 70 - Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche 72 - ricerca scientifica e sviluppo 73 - pubblicità e ricerche di mercato 74 - Altre attività professionali scientifiche e tecniche 75 - Servizi veterinari 77 - Attività di noleggio e leasing operativo 78 - Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale 79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse 80 Servizi di vigilanza e investigazione 81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio 82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
Assistenza sociale non residenziale	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - Assistenza sociale non residenziale
Associazioni ricreative, culturali, sportive	O	J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - Attività editoriali 59 - attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 60 - Attività di programmazione e trasmissione 61 - Telecomunicazioni 62 - Produzione di software , consulenza informatica e attività connesse 63 - Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici R - ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento 91 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 92 - Attività riguardanti lotterie, scommesse, case da gioco 93 - Attività sportive, di intrattenimento e divertimento S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 94 - Attività di organizzazioni associative 95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale per la casa 96 - Altre attività di servizi alla persona
Servizi domestici	P	T - ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 98 - Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
Organizzazioni extraterritoriali	Q	U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
- SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10
febbraio 2011, n. 719.

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura". Avvisi pubblici relativi alla definizione delle norme procedurali per la concessione degli aiuti (D.D. n. 10393/2009 e n. 6838/2010). Determinazioni e liquidazione ditte varie. Importo: € 26.903,90.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare l'*allegato A*), unito al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente l'*allegato A*) alla D.D. n. 11559/2010;

2. di liquidare ed erogare, per ciascuno dei beneficiari riportati nell'*allegato B*), parte integrante e sostanziale del presente atto, l'importo riportato di fianco alla voce "contributo da liquidare", per un totale di € 26.903,90, stabilendo che a ciò si provveda secondo la modalità specificata per ogni singolo beneficiario;

3. di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di € 26.903,90 e di imputare, ai sensi della D.G.R. n. 2109/2005, il predetto importo sul cap. 4288, in base alla seguente tabella:

Es.	Impegno n.	Importo €	Creditore	Conto	Centro di Costo
2011 r.p. 2010	0011005112	4.130,00	Ditte varie (come allegato B)	0210809000	QSTR 120126
		22.773,90		0210801000	

4. di ordinare l'emissione del mandato di pagamento per la somma di € 26.903,90 come segue:

Importo	Creditore	Modalità di pagamento
26.903,90	Ditte varie (come allegato B)	Allegato B)

5. di dare atto che relativamente alla liquidazione dell'indennizzo a favore delle ditte Cooperativa Pescatori del Trasimeno soc. coop. e Truffarelli Fernando, riportate nell'*allegato B*), va applicata la ritenuta d'acconto del 4 per cento ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;

6. di dare atto che per i restanti beneficiari dell'indennizzo riportati nell'*allegato B*), non va applicata la ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto soggetti non in possesso di Partita IVA;

7. di dare atto che rispetto all'impegno assunto si sono verificate economie pari ad € 7.549,50;

8. di disporre la pubblicazione della parte dispositiva del presente atto e dell'*allegato A*) nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 febbraio 2011

Il dirigente di servizio
AUGUSTO BULDRINI

TOTALE CONTRIBUTO DISCIPLINARI 3, 4 E 6	41.903,90
---	-----------

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 febbraio 2011, n. 824.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - "Piano attuativo di recupero fabbricati accessori in zona agricola in loc. Miriano, strada di Colombata". Proprietario Marchegiani Marcella.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 1274 del 29 settembre 2008 e ss.mm.;

Vista la D.G.R. n. 226 del 23 febbraio 2009;

Vista l'istanza dell'arch. Antonio Zitti, in qualità di dirigente dell'Area dipartimentale gestione e organizzazione del territorio del Comune di Narni, acquisita agli atti con prot. n. 121489 del 27 luglio 2010, per il "Piano attuativo di recupero fabbricati accessori in zona agricola in loc. Miriano, strada di Colombata" di proprietà della sig.ra Marchegiani Marcella;

Vista la nota prot. n. 138879 del 7 settembre 2010 con la quale sono state richieste le integrazioni necessarie ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa dall'arch. Antonio Zitti, acquisita agli atti con prot. n. 147260 del 22 settembre 2010 e dal dott. Enrico Fieni, in qualità di professionista incaricato, acquisita agli atti con prot. n. 177396 del 15 novembre 2010;

Accertato che il luogo di intervento ricade all'interno del territorio comunale di Narni ed interessa la Zona di Protezione Speciale ZPS IT 5220027 "Lago dell'Aia" e il Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220019 "Lago dell'Aia";

Considerato che con il presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto,

sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato nel rispetto integrale delle indicazioni fornite nello studio di incidenza trasmesso;

2. di disporre che;

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata all'arch. Antonio Zitti, Area dipartimentale gestione e organizzazione del territorio del comune di Narni in via della Pinciana, 1 - 05035 Narni (TR) e al Corpo forestale dello Stato - c/o Coordinamento provinciale di Terni - via Turati, 16 - 05100 Terni;

b) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 febbraio 2011

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 febbraio 2011, n. 834.

D.D. n. 11199 del 22 dicembre 2010 - Legge 7 marzo 2003, n. 38 concernente: "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità". Ulteriore finanziamento graduatoria tipologia a).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Con determinazione dirigenziale n. 8037 del 21 settembre 2010 è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione di aiuti a valere sul "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità" di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 38/2003;

Con successivo atto del dirigente n. 11199 del 22 dicembre 2010 è stata approvata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili e impegnata la somma di € 80.000,00. Ai beneficiari è stato riconosciuto un contributo di € 1.000,00, pari all'80 per cento della spesa sostenuta per l'attività di informazione sugli alimenti biologici e tipici;

Sulla base degli esiti istruttori sono stati ritenuti ammissibili n. 82 progetti e finanziabili dal n. 1 al n. 80, fermo restando la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in presenza di eventuali disponibilità finanziarie derivanti da economie e/o rinunce delle domande;

Allo stato attuale risultano liberate risorse totali per € 2.000,00 derivanti da rinuncia da parte dell'azienda Consorzio Torre Burchio Verde, acquisita agli atti della regione Umbria con prot. n. 20227 del 10 febbraio 2011 e dalla mancata presentazione da parte dell'azien-